
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Effetti della mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale

La mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi. La disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ., non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.8.2014, n. 17719

...omissis...

Con il primo motivo Unicredit contesta la natura solutoria delle rimesse sostenendo che, pur non essendo contestuali, e contemporanee tra loro, la Delib. di concessione di fido della banca e le operazioni di cassa di volta in volta compiute dal cliente integrerebbero gli estremi del contratto scritto di apertura di credito.

Con il secondo motivo la banca ricorrente ripropone la stessa tesi dolendosi che la corte territoriale non abbia preso in considerazione una lettera della banca in cui si revocava il fido.

I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili.

A seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20535/09; Cass. sez. un. 7161/10).

Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fondano sulle delibere dell'allora Banco di Roma del 27.9.95, del 9.7.96 e del 23.8.96 riguardanti l'asserita apertura di credito che sarebbero state accettate dall'xxxxx (primo motivo) nonché sulla lettera del 9.7.96 di comunicazione di revoca degli affidamenti (secondo motivo) ma la banca ricorrente non dice dove i detti documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito nè risulta avere, prodotto i detti documenti in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con il terzo motivo Unicredit contesta la sussistenza di idonea prova della scientia decoctionis.

Il motivo appare inammissibile prima ancora che infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto provata la conoscenza dello stato d'insolvenza in primo luogo in base alla prova in atti che già nell'aprile 1996, quindi anteriormente alla data delle rimesse revocate, alla Centrale Rischi risultava una sofferenza dell'xxxxx segnalata dal Banco Ambrosiano Veneto, segnalazione poi reiterata nei mesi di maggio e giugno 1996.

In secondo luogo il giudice di seconde cure ha ritenuto che non poteva ritenersi ignota alla ricorrente, data la sua qualità professionale, l'enorme esposizione dell'xxxx verso vari istituti di credito, già esistente agli inizi del 1996.

Infine la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente a far ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della banca appellante e concernenti proprio la conoscenza dello stato di insolvenza del correntista in ragione della mancata presentazione del medesimo legale a rendere l'interrogatorio.

Va premesso che questa Corte ha costantemente affermato che nell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens"; dovendosi riferire la misura della predetta diligenza alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività (ex plurimis Cass. 2257/08; Cass. 8827/11).

Ciò posto, si rileva che la motivazione fornita dalla Corte d'appello appare del tutto adeguata sotto il profilo logico fattuale oltre che corretta sotto il profilo giuridico in quanto espressa in piena osservanza dei principi stabiliti da questa Corte secondo cui il sistema informativo della Centrale dei rischi consente agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi. Tale sistema è, infatti, regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia e si fonda sull'obbligo posto a carico degli intermediari partecipanti - a mena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 144 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - di segnalare mensilmente i rapporti di credito superiori a un certo importo in essere con la propria clientela. Da siffatta disciplina, deve quindi dedursi che la segnalazione dei crediti appostati a sofferenza, quali quelli rivenienti da conti affidati revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero, è usualmente praticata da tutti gli intermediari creditizi e che un banchiere, anche solo minimamente avveduto, sia solito compulsare tale fonte di informazione prima di concedere o rinnovare l'affidamento a un proprio cliente (Cass. 18894/05).

Tale elemento probatorio a carattere presuntivo è stato poi correttamente collegato con la mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.

Su tale questione questa Corte ha costantemente affermato che la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, (Cass. 17249/03). La disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ., non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. 3258/07; Cass. 5240/06).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio costituisse ammissione delle circostanze deferitegli in quanto sussistevano ulteriori elementi probatori atti a corroborare tale valutazione costituiti per l'appunto dalle segnalazioni alla Centrale rischi della Banca di Italia.

Tale motivazione risulta dunque del tutto conforme ad i principi affermati da questa Corte.

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione tendono dunque a prospettare in realtà una diversa valutazione delle risultanze processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014